

GIUDICI DI PACE E UFFICIO DI PACE E CONCILIAZIONE

Con decreto della Giunta straordinaria della Toscana del 16 agosto 1808, vennero aboliti tutti i tribunali, civili, criminali, ecclesiastici e di polizia, esistenti in Toscana, pur permettendo la continuazione della loro attività sino a che non fossero entrati in vigore i nuovi tribunali, previsti dal suddetto decreto.

I Giudici di Pace vennero istituiti in ogni circondario comunale di ciascuno dei tre Dipartimenti Toscani; il territorio del circondario era diviso in cantoni e la giurisdizione di pace aveva luogo nella comunità capoluogo di cantone. Ad ogni giudice furono assegnati due supplenti; la carica di giudice di pace era incompatibile con quelle di maire, maire aggiunto, sottoprefetto, segretario e consigliere di prefettura, cancelliere, procuratore, usciere, giudice di commercio, ricevitore con funzioni fisse, riscuotitore d'imposte e notaio. Il giudice teneva le udienze due volte alla settimana ed era coadiuvato da un cancelliere, la cui nomina era condizionata alla prestazione di una mallevatoria secondo quanto aveva disposto la Legge del 28 fiorile, anno X, e il Decreto del 27 praticato dello stesso anno, e da un usciere.

Il cancelliere era anche incaricato della tenuta dell'archivio; doveva curare la tenuta del Foglio di Udienza (o Giornale) con gli originali delle sentenze firmate dal giudice, dei repertori in cui trascriveva la data e la natura degli atti, i processi verbali, le sentenze e i nomi delle parti.

Il Giudice di Pace aveva doppia funzione: giudiziaria e conciliatoria.

Nell'espletamento della prima aveva competenza, senza appello, nelle cause meramente personali e mobiliari non eccedenti la somma di 50 franchi, nelle cause di danno dato, usurpazioni e trasposizione di confini, usurpazioni di terreni, lavori fatti sulle acque correnti, azioni possessorie varie, risarcimenti dei fondi rustici e urbani, indennità pretese dal conduttore o dal locatore per non goduto possesso (purchè la natura del titolo fosse pacifica), pagamento delle mercedi, dei salari e nelle controversie tra padroni e domestici, capi di aziende ed operai, purchè il valore della causa stessa non superasse i cinquanta franchi.

Le cause vertenti sulle suddette materie, ma di valore intercorrente tra i 50 e 1000 franchi erano sempre di competenza del Giudice di Pace, ma erano suscettibili di appello. Tale valore di 1000 franchi venne elevato per le Giurisdizioni di Pace di Firenze e di Livorno sino a fr. 1200.

Aveva altresì competenza nell'opposizione di sigilli e nella loro rimozione, ma non nelle controversie relative. Presiedeva i consigli di famiglia, di tutela e di curatela, secondo le disposizioni del Codice Napoleone. Sentenziava civilmente nelle azioni per ingiurie, risse e vie di fatto. Le sentenze del Giudice di Pace erano appellabili al Tribunale di Prima Istanza.

La funzione conciliatoria del Giudice di Pace si esplicava in base alla disposizione, contenuta nello stesso decreto istitutivo delle nuove magistrature giudiziarie toscane, per cui era proibito aderire ^{anche} al Tribunale Civile di Prima Istanza, se prima la causa non fosse stata chiamata in conciliazione dinanzi al Giudice di Pace, costituito, appositamente, in Ufficio di Pace e conciliazione. Dei tentativi di conciliazione si compilava un processo verbale, attestante il risultato dei tentativi di composizione amichevole.

o

o o

L'archivio di questa magistratura giudiziaria, depositato dal Tribunale di Livorno presso l'Archivio Storico Cittadino, passò, successivamente a far parte dell'Archivio di Stato. Aveva già subito un ordinamento, che è stato conservato quasi inalterato, ad eccezione del passaggio ad altro fondo di atti non appartenenti al periodo francese.

Livorno, marzo 1958

Dott. G. Prunai

GIUDICE DI PACE E UFFICIO DI PACE E CONCILIAZIONE

I

GIUDICE DI PACE

1) Processi Civili

N° ord.	N° antico	Contenuto delle filze e dei registri	Date estreme
1.	3	<u>Processi Civili</u>	1809
2.	6	<u>Id.c.s.</u>	1810
3.	9	<u>Id.c.s.</u>	1811
4.	12	<u>Id.c.s.</u> ; (appartengono al Giudice di Pace del Cantone Orientale e Porto)	1812

2) Atti Civili diversi

5.	2	Atti Civili (Consigli di famiglia, atti di notorietà, dichiarazioni, opposizione e remozione di sigilli, emancipazioni, prestazioni di giuramento, conciliazioni, vendite, esami testimoniali, contumacie, espropriazioni forzate, atti di constatazione, con qualche fascicolo processuale e sentenze)	1808-1809
6.	5/369	<u>Id.c.s.</u>	1810
7.	8/370	<u>Id.c.s.</u>	1811
8.	11	<u>Id.c.s.</u>	1812
9.	14/372	<u>Id.c.s.</u>	1813
10.	15	<u>Id.c.s.</u>	1814
11.	16	<u>Id.c.s.</u> ; (appartengono al Giudice di Pace del Cantone Orientale e Porto)	1813-1814

3) Sentenze

N° ord.	N° antico	Contenuto delle filze e dei registri	Date estreme
12.	1	<u>Sentenze</u>	1809
13.	4	<u>Id.c.s.</u>	1810
14.	7	<u>Id.c.s.</u> ; (per la maggior parte del Giudice di Pace del Cantone Orientale e Porto)	1811
15	10	<u>Id.c.s.</u>	1812
16.	13	<u>Id.c.s.</u>	1813